I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1821/98 DEL CONSIGLIO

del 29 luglio 1998

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (minidischi da 3,5″) originari dell'Indonesia e recante riscossione definitiva del dazio provvisorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte dei paesi non membri della Comunità europea [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione presentata dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. **Misure provvisorie**

(1) Con il regolamento (CE) n. 502/98 [2] (in prosieguo denominato regolamento sul dazio provvisorio), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di dischi magnetici (minidischi da 3,5″), originari dell'Indonesia e che rientrano nel codice NC ex 8523 20 90.

B. **Procedimento successivo**

(2) Non sono state presentate osservazioni in seguito alla pubblicazione delle misure provvisorie.

(3) Le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. Alle parti è stato inoltre concesso un periodo ragionevole entro il quale presentare osservazioni sulla base dei fatti appurati.

C. **Prodotto in esame e prodotto simile**

(4) In assenza di ulteriori osservazioni relative al prodotto in esame e al prodotto simile, sono confermate le conclusioni esposte nei considerando 9-12 del regolamento sul dazio provvisorio.

D. **Dumping**

(5) In seguito alla comunicazione definitiva, le autorità indonesiane hanno sostenuto che le esportazioni del prodotto in questione non erano di origine indonesiana e che il procedimento doveva pertanto essere chiuso senza l'adozione di misure di protezione. Non sono state fornite tuttavia prove in tal senso.

A questo proposito, va osservato quanto segue. L'inchiesta ha dimostrato che le esportazioni indonesiane in questione erano state accompagnate da certificati d'origine preferenziali rilasciati dalle autorità indonesiane, che non hanno provveduto successivamente a ritirarli. Inoltre, prima della comunicazione definitiva, né il produttore/esportatore, né le autorità indonesiane avevano sollevato questa questione. Sia nel corso dell'inchiesta antielusione relativa al prodotto in questione, conclusasi nel luglio 1996, sia durante la visita di verifica effettuata nell'ambito di tale inchiesta, si è stabilito che l'esportatore indonesiano era un produttore effettivo del prodotto in questione. Non si è riscontrato alcun elemento di prova che contraddicesse tale conclusione. Alla luce di quanto sopra, non è stato quindi possibile accogliere la richiesta formulata dalle autorità indonesiane.

(6) Non sono stati presentati nuovi argomenti per quanto riguarda le risultanze dell'attuale inchiesta sul dumping. Di conseguenza sono confermate le considerazioni e le conclusioni esposte nei considerando 14-19 del regolamento sul dazio provvisorio.

[1] GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30. 4. 1998, pag. 18).
[2] GU L 63 del 4. 3. 1998, pag. 4.

E. **Industria comunitaria, pregiudizio, causa del pregiudizio, interesse comunitario, dazio definitivo**

(7) Non essendo stati presentati nuovi argomenti in nessuno di questi contesti, sono confermate le risultanze esposte nei considerando 20-58.

F. **Riscossione dei dazi provvisori**

(8) In considerazione dell'ampiezza dei margini di dumping fissati, del pregiudizio provocato all'industria comunitaria e della precaria situazione finanziaria di quest'ultima, si ritiene necessario procedere alla riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori al livello dei dazi definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di minidischi da 3,5″ utilizzati per registrare e memorizzare dati digitali codificati che rientrano nel codice NC ex 8523 20 90 (codice aggiuntivo Taric 8523 20 90*10), originari dell'Indonesia.

2. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, non sdoganato, è del 41,1 %.

3. Le disposizioni in vigore relative ai dazi doganali restano valide, salvo nel caso in cui sia altrimenti disposto.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori in base al regolamento (CE) n. 502/98 saranno riscossi in maniera definitiva secondo l'aliquota di dazio applicata definitivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 luglio 1998.

Per il Consiglio
Il presidente
W. SCHÜSSEL